

Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012.

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, , che recepisce la direttiva 2009/52/CE.

Il decreto introduce un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Inoltre, ai lavoratori stranieri che denunciano casi di "particolare sfruttamento lavorativo" o che "cooperano nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro" può essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, rinnovabile "per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale".

L'applicazione del provvedimento è accompagnata (art. 5) da una fase transitoria durante la quale i datori di lavoro potranno dichiarare il rapporto di lavoro irregolare.

Ciò permetterà loro di evitare i procedimenti sanzionatori più gravi con il solo onere dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi e di un **contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore impiegato**. E' il cosiddetto "ravvedimento operoso" sul quale starebbero lavorando i tecnici dei Ministeri dopo il parere positivo espresso dalle Commissioni parlamentari.

Le "dichiarazioni di emersione" potranno essere presentate dai datori di lavoro, a partire dal 15 settembre al 15 ottobre.

Il decreto prevede, infine, una programmazione dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro nonché una comunicazione annuale alla Commissione Europea del numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente e dei risultati delle stesse.

I requisiti -

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre:

- dai datori italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno (permesso ce per soggiornanti di lungo periodo) che, all'entrata in vigore del decreto legislativo, occupano da almeno tre mesi lavoratori stranieri irregolari;
- il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne che nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali.
- I lavoratori stranieri dovranno però anche dimostrare, attraverso "documentazione proveniente da organismi pubblici" di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Una norma introdotta per evitare l'effetto richiamo di altri clandestini dall'estero, ma che potrebbe complicare la vita a molti irregolari che, per forza di cose, sono invisibili.

Gli esclusi

- Non sono ammessi datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari;
- per chi in passato ha presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non ha assunto il lavoratore;
- gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e per chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale;
- regolarizzazione vietata anche per chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dell'Italia o di altri paesi dell'area Schengen.

L'emersione costerà ai datori di lavoro mille euro per ogni lavoratore da regolarizzare, soldi che non potranno dedurre dall'imposta sul reddito e che vengono considerati un "contributo forfettario".

Al momento della stipula del contratto di soggiorno dovranno inoltre dimostrare di aver versato regolarmente retribuzione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.